

Regolamento Comunale del Servizio di Trasporto Scolastico

Comune di ARBOREA
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO COMUNALE del SERVIZIO di TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Delibera C.C. n.60 del 24/10/2005

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART.1 FINALITA'

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni, la sperimentazione e l'innovazione didattico-educativa. Il servizio è realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R. n. 31/84 e successive integrazioni e modificazioni, compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di Bilancio.

ART.2 ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione del servizio è affidata al Responsabile del Servizio Diritto Allo Studio individuato nel Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi e nel Peg annuale, attraverso l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale, da concedere in comodato d'uso gratuito al soggetto gestore del servizio per il periodo indicato nel contratto di affidamento del servizio stesso.

2. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni iscritti e frequentanti la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado di Arborea, secondo il calendario scolastico, annualmente stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani.

3. Al servizio possono accedere anche gli alunni non residenti in questo Comune purchè siano iscritti e frequentanti le Scuole dipendenti dall'Istituto Comprensivo Statale "D.Scano" di Arborea e vengano prelevati in fermate situate all'interno del territorio comunale. In tale caso sono soggetti al pagamento delle sole quote di contribuzione a carico dell'utenza.

4. Nel caso in cui gli alunni residenti in altri Comuni, ma iscritti e frequentanti le Scuole di Arborea, vengano prelevati in fermate situate all'interno dei propri territori comunali (es.: Marceddì, Centro tre Sassu, Tanca Marchese .etc.) potranno accedere al servizio pagando solamente le quote di contribuzione a carico dell'utenza se i rispettivi Comuni di residenza compartecipano al costo del servizio con una quota ad alunno trasportato stabilita in base alla spesa sostenuta annualmente a carico del bilancio comunale al netto della contribuzione a carico degli utenti. Nel caso in cui detti Comuni non compartecipino alla spesa, gli utenti dovranno versare, oltre alle quote a carico dell'utenza, anche una quota aggiuntiva che verrà stabilita dall'Amministrazione in base alla spesa sostenuta ad alunno per la gestione del servizio.

ART.3 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO

1. **Il Servizio Diritto Allo Studio, in corrispondenza dell'entrata in vigore dell'orario definitivo dei plessi scolastici, predisponde un piano annuale di trasporto con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi sulla base delle esigenze organizzative, tenuto conto dell'orario di funzionamento dei plessi e della disponibilità dei mezzi e della dotazione organica del servizio.**

2. Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.

3. Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto per gli scuolabus organizzato lungo punti di raccolta, percorso che verrà tempestivamente comunicato all'utenza prima dell'avvio del servizio. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato. Rispetto al percorso di andata l'Amministrazione Comunale è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia; relativamente al percorso di ritorno, dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa dal mezzo alla fermata stabilita con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale. **Non si effettuerà il servizio per percorsi inferiori a Km 2 di distanza dalla Scuola.**

4. **In caso di assenza, al luogo della fermata, sia del genitore o della persona adulta delegata, l'alunno sarà condotto dall'autista dello scuolabus alla scuola di appartenenza** ovvero, in caso di chiusura della stessa, presso il Comando di Polizia Municipale. Nell'ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro delegati, il Servizio Diritto allo Studio potrà valutare la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell'iscritto.

5. Esclusivamente per i ragazzi iscritti nelle Scuole Medie i genitori dovranno rilasciare apposita autorizzazione, previa valutazione dei delegati il Servizio Diritto allo Studio sulla potenziale pregiudizialità del luogo di discesa.

ART.4

MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. **Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda, su appositi moduli, al Comune di Arborea Servizio Diritto allo Studio entro e non oltre il 01 Settembre dell'anno di inizio scolastico.**

2. La domanda di iscrizione al servizio si riterrà valida per tutto l'anno scolastico, salvo la necessità di comunicare variazioni rilevanti ai fini del servizio (ad es. cambiamento di residenza, di tipologia del servizio, etc).

3. **Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta che deve essere inoltrata per scritto al Servizio Diritto allo Studio.**

4. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, ovvero purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.

5. L'Amministrazione Comunale, nei casi in cui il servizio di trasporto non possa essere assicurato secondo le modalità richieste o non sia sufficiente per percorrenza ed orari a garantire le necessità dello studente, si riserva di concordare con la famiglia forme di collaborazione.

6. Una volta effettuata l'iscrizione verrà rilasciato all'alunno un tesserino di riconoscimento munito di fotografia e dell'indicazione del nome, cognome, recapito telefonico, residenza e scuola di appartenenza. Il tesserino, in sede di passaggio al ciclo successivo, dovrà essere opportunamente modificato con le nuove indicazioni. In mancanza del suddetto documento di riconoscimento non sarà consentito l'accesso allo scuolabus.

ART.5

MODALITÀ DI COMPARTECIPAZIONE E DI PAGAMENTO

1. Le famiglie degli utenti devono partecipare al costo del servizio di trasporto con una quota mensile di contribuzione.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale stabilire per ciascun anno scolastico, sulla base del costo complessivo del servizio, l'importo della quota di compartecipazione, nonché i limiti di reddito familiare (ISEE) in base al quale concedere eventuali esoneri o riduzioni dal pagamento delle quote stesse.

3. Tale quota di compartecipazione sarà resa nota agli iscritti mediante diffusione in ogni plesso scolastico di una circolare contenente l'indicazione delle nuove tariffe e delle ipotesi di riduzione.

4. Dietro espressa richiesta si potrà concedere una esenzione temporanea dal pagamento della quota di compartecipazione nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

5. In caso di rinuncia o di iscrizione al servizio presentata nel corso del mese la quota mensile di compartecipazione dovrà essere versata per intero;

6. La somma relativa alla contribuzione dovuta per l'intero anno scolastico dovrà essere saldata entro il 30 giugno di ciascun anno;

7. le quote dovranno essere versate a mezzo di c.c.p. n° 16276099 intestato al Comune di Arborea, indicando nella causale di versamento il tipo di servizio erogato, l'anno scolastico di riferimento, il periodo che si intende pagare e le generalità dell'alunno interessato.

8. Le modalità e i termini di pagamento delle quote sono individuate annualmente contestualmente alla programmazione del servizio e unitamente alla determinazione delle tariffe. Trascorso il termine di 30 gg. dalla scadenza prevista al comma 7. per il pagamento, senza che lo stesso sia avvenuto, si procederà con l'invio di un sollecito. Trascorso inutilmente anche il termine per il pagamento indicato nel sollecito si procederà con le modalità di iscrizione e riscossione a ruolo previste dall'ordinamento vigente per il recupero della somme non versate.

ART.6

**UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO AD ATTIVITA SCOLASTICHE ED
EXTRA SCOLASTICHE**

1. Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche, può autorizzare l'utilizzo dei propri automezzi per organizzare il servizio di trasporto per gite o visite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale e formativo, manifestazioni sportive e giochi della gioventù previsti nei programmi scolastici e dietro specifica richiesta delle Istituzioni Scolastiche.

2. Le attività sopra descritte possono svolgersi anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche, nei periodi di vacanza e nei periodi delle vacanze estive.

3. Le Istituzioni Scolastiche predispongono all'inizio di ogni anno scolastico un piano delle uscite didattiche e lo inviano alla Direzione dei Servizi Educativi e Scolastici che ne garantisce l'attuazione nei limiti sopra indicati. Nella predisposizione della programmazione delle uscite dovrà essere riconosciuta una priorità alle uscite che rientrano o si collegano a progetti inseriti nei Piani dell'Offerta Formativa o nell'arricchimento formativo predisposti in collaborazione con l'Ente Locale.

4. In caso di uscite impreviste e comunque al di fuori del piano programmato la richiesta dovrà essere presentata alla Direzione dei Servizi Educativi e Scolastici almeno 7 giorni prima.

ART. 7

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1. Il servizio di trasporto per gli alunni portatori di handicap certificato dalla competente Commissione Periferica per le Pensioni di Guerra e di Invalidità Civile frequentanti le Scuole dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado del territorio è ordinariamente effettuato attraverso l'utilizzo degli scuolabus.

2. Per detti alunni il trasporto è assolutamente obbligatorio e gratuito per il combinato disposto dell'art. 28, comma 1, lett. A) della Legge 30 marzo 1971, n° 118 e dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616.

ART. 8

SERVIZIO ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS

1. Il servizio di assistenza degli alunni durante il trasporto scuolabus è garantito dal soggetto gestore del servizio con proprio personale. E' obbligatoriamente garantito per tutti i ragazzi della scuola dell'obbligo e per i bambini della Scuola Materna ai sensi dell'ex art. 2 **D.M. 3** 1.01.1997.

2. Gli accompagnatori dovranno vigilare sugli alunni loro affidati. Cureranno le operazioni di salita e discesa, la loro consegna alla scuola di appartenenza e la loro riconsegna ai genitori o loro delegati.

ART. 9

MODALITA DI UTILIZZO DEL SERVIZIO: COMPORTAMENTO A BORDO

1. Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento sono tenuti ad un comportamento civile ed educato. Durante la permanenza sugli Scuolabus gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, educato, rispettoso e irreprensibile. Devono rimanere seduti ed evitare schiamazzi.

2. Gli alunni, oltre al rispetto verso i propri compagni gli autisti e le assistenti, devono aver cura di rispettare i mezzi di trasporto, sia all'interno (sedili, vetri, tappezzeria, carrozzeria) e sia all'esterno.

3. Agli alunni che si producono in atteggiamenti offensivi e irrispettosi verso le persone (compagni, autisti e assistenti) o che volutamente concorrono al disturbo con risse o conflitti a bordo, verrà sospeso il servizio di trasporto.

4. Gli alunni dovranno occupare sugli scuolabus un posto a sedere fisso sulla base delle disposizioni impartite dagli autisti e/o dagli assistenti.

5. Agli alunni è fatto assoluto divieto di alzarsi dal proprio posto quando il mezzo è in movimento.

6. E' altresì vietato urlare, parlare con gli autisti, lanciare oggetti dentro o fuori dal mezzo, rendere pericolosa la guida.

7. E' vietato, salvo le persone autorizzate, salire a bordo degli Scuolabus per qualsiasi motivo.

8. Laddove dovessero emergere problemi relazionali e/o comportamentali a bordo, gli autisti unitamente alle assistenti, devono darne immediata comunicazione al Comune e alla Scuola.

9. Le famiglie, al fine di garantire un servizio puntuale ed efficiente, dovranno assolutamente rispettare l'orario di prelievo e di riconsegna dei propri figli stazionando nell'area di fermata degli scuolabus.

10. Il Comune provvederà ad informare tempestivamente le famiglie in caso di guasto meccanico intervenuto la mattina durante l'andata e tale da rendere impossibile il rientro a casa degli alunni al termine delle lezioni.

11. In caso di comportamento ripetutamente scorretto, irrispettoso, provocatore, indisciplinato o rissoso dell'alunno e, secondo la gravità, l'Amministrazione Comunale adotta nei confronti della famiglia i seguenti provvedimenti:

1° Richiamo verbale;

2° Richiamo scritto;

3° sospensione definitiva dal servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.

12. In caso di eventuali danni si provvederà a richiedere agli esercenti la potestà genitoriale il risarcimento delle spese sostenute per la riparazione.

ART. 10

ASSICURAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori, siano coperti da idonea polizza assicurativa.

**ART. 11
RICORSI**

1. Avverso le decisioni assunte dall'Amministrazione Comunale in applicazione del presente regolamento è ammessa opposizione scritta. Il ricorso dovrà essere presentato entro 30gg. dalla comunicazione della decisione. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Sindaco ed essere debitamente motivato.

2. In ordine a tali ricorsi il Servizio Diritto allo Studio effettuerà una istruttoria comprendente i necessari accertamenti. Su tali ricorsi verrà emessa apposita determinazione del Dirigente responsabile che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

**ART. 12
VERIFICHE FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO - RECLAMI**

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza ed efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati al Servizio Diritto allo Studio che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 60 gg. dalla presentazione.

**ART. 13
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata e integrata dalla Legge 11 febbraio 2005, n° 15 e dal D.L. 14.03.2005, n° 35 conv. con modif. dalla L. 14.05.2005, n° 80, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 14
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della Legge n.142 del 08.06.1990 norma acquisita dal TUEL 18 agosto 2000 n.267, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, e sostituisce ed abroga tutti i Regolamenti, e le previgenti disposizioni riguardanti la materia.
